

Il nuovo rito davanti al Giudice di Pace: cosa cambia con la riforma Cartabia

Speciale offerto da

One LEGALE

Marzo 2023

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer



PUNTARE DRITTO ALL'OBIETTIVO

Per avere successo servono capacità di analisi e visione d'insieme.
One LEGALE nasce per questo.

La nuova soluzione digitale di Wolters Kluwer, grazie alla completezza delle fonti, a interpretazioni autorevoli e a sistemi di ricerca evoluti, consente di individuare subito tutto ciò che serve.

Perché avere tutti gli strumenti per puntare dritto all'obiettivo fa grande la differenza.

Chiedi la Prova Gratuita

One LEGALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

Sommario

Il nuovo rito davanti al Giudice di Pace: cosa cambia con la riforma Cartabia 4

La rinnovata competenza del giudice di pace 5

Il nuovo rito 6

a) la fase introduttiva 6

(Segue) b) la fase di trattazione 7

(Segue) c) la fase decisoria 9

La digitalizzazione del processo davanti al giudice di pace 10

Art. 7 c.p.c. - Competenza del giudice di pace 11

1. Profili costituzionali 16

2. L'attuale testo dell'articolo: la L. 18.6.2009, n. 69 e la recente modifica apportata dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 17

3. La competenza per le cause relative a beni mobili 19

4. La competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione 27

5. La competenza per materia: a) cause relative ad apposizione di termini 37

6. (Segue) b) cause relative all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi 39

7. (Segue) c) cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case 42

8. (Segue) d) cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni 49

9. (Segue) e) cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali 52

10. La competenza sul giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione 53

11. La nuova competenza del Giudice di Pace a seguito del D.Lgs. n. 116/2017 55

Art. 316 c.p.c. - Forma della domanda 57

Art. 318 c.p.c. - Contenuto della domanda 60

Art. 319 c.p.c. - Costituzione delle parti 62

**One LEGALE è la soluzione digitale per i professionisti legali, che offre i migliori contenuti, strumenti pratico-operativi e funzionalità innovative.
Tutto in un'unica soluzione digitale, molto più di una semplice banca dati giuridica.**

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Il nuovo rito davanti al Giudice di Pace: cosa cambia con la riforma Cartabia

Il presente commento è dedicato a una prima illustrazione delle novità apportate dalla riforma Cartabia al giudizio davanti al giudice di pace, entrate in vigore il 1° marzo 2023.

di Valentina Baroncini, Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

**One LEGALE è la soluzione digitale per i professionisti legali, che offre i migliori contenuti, strumenti pratico-operativi e funzionalità innovative.
Tutto in un'unica soluzione digitale,
molto più di una semplice banca dati giuridica.**

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

La rinnovata competenza del giudice di pace

All'evidente scopo di alleggerire i carichi pendenti innanzi al tribunale, il d.lgs. n. 149/2022 è intervenuto sull'art. 7 c.p.c., disciplinante la competenza del giudice di pace, ampliandone la competenza per valore, con modifiche divenute efficaci a decorrere dal 28 febbraio 2023 e applicabili ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

In particolare, il nuovo 1° co. di tale norma ha innalzato il limite di valore per le cause relative a beni mobili dai previgenti cinquemila euro a diecimila euro.

Resta da aggiungere, peraltro, che già il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 era intervenuto su tale norma, con modifiche destinate a entrare in vigore il 31 ottobre 2025, aumentando ulteriormente tale valore sino alla soglia di trentamila euro.

Trascorrendo all'esame delle modifiche apportate al 2° co. dell'art. 7 c.p.c., la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti è stata parimenti aumentata dal d.lgs. n. 149/2022, dai precedenti ventimila euro, a venticinquemila euro.

Anche a detto proposito occorre far menzione dell'intervento a suo tempo operato dal d.lgs. n. 116/2017 che, con decorrenza dal 31 ottobre 2025, aveva innalzato tale valore a cinquantamila euro.

In entrambi i casi, ci troviamo di fronte a un innalzamento di valore che – salvo ulteriori differimenti – dovrebbe valere sino all'entrata in vigore delle modifiche volute dal d.l.gs. n. 116/2017, ossia fino al 31 ottobre 2025.

**One LEGALE è la soluzione digitale per i professionisti legali, che offre i migliori contenuti, strumenti pratico-operativi e funzionalità innovative.
Tutto in un'unica soluzione digitale,
molto più di una semplice banca dati giuridica.**

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Il nuovo rito

a) la fase introduttiva

Oggetto di una riforma radicale è, poi, il rito che, a partire dal 1° marzo 2023, è destinato a trovare applicazione davanti al giudice di pace.

Come chiarito dall'art. 316, 1° co., c.p.c., davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione *ex* artt. 281-*decies* ss. c.p.c., in quanto compatibili: con ricorso, dunque, e non più atto di citazione a comparire a udienza fissa.

L'estensione del rito semplificato di cognizione al giudizio davanti al giudice di pace trova probabilmente giustificazione nella natura non particolarmente complessa del contenzioso destinato a incardinarsi presso tale autorità giudiziaria, destinato a essere caratterizzato da una istruzione non complessa, come tipicamente accade nelle liti "minori".

La nuova forma di introduzione del giudizio davanti al giudice di pace viene ribadita dal successivo art. 318 c.p.c., il quale, rinviando all'art. 281-*undecies* c.p.c., dispone che il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, provveda a fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti; tale decreto, unitamente al ricorso, dovrà essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, ai sensi dell'art. 281-*undecies*, 2° co., c.p.c.

A tale rinnovata modalità di introduzione del giudizio davanti al giudice di pace si ricollega la modifica intervenuta sull'art. 316, 2° co., c.p.c., riguardante la possibilità di proporre la domanda verbalmente, che resta dunque consentita: in tal caso, il processo verbale contenente la domanda sarà notificato, a cura dell'attore, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 318 c.p.c.

Nulla le norme in materia di giudice di pace precisano in relazione ai termini di comparizione: dovrebbero pertanto trovare applicazione le previsioni di cui al già richia-

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

mato art. 281-*undecies*, 2° co., c.p.c., a mente del quale tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni (elevati a sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero).

L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale contenente la domanda formulata verbalmente, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e alla relazione di notificazione e, quando occorre, alla procura (precisazione che dovrebbe ritenersi riferita alle fattispecie in cui, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., è consentito alla parte stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza del difensore, davanti al giudice di pace).

Per quanto riguarda le modalità di costituzione del convenuto, la norma rinvia, viceversa, alle disposizioni di cui all'art. 281-*undecies*, 3° e 4° co., c.p.c., ciò da cui desumiamo che il convenuto si costituisce depositando (oltre alla procura, quando occorre), comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere lo spostamento dell'udienza.

(Segue) b) la fase di trattazione

Alla prima udienza, anche nella rinnovata disciplina, il giudice di pace deve tentare la conciliazione delle parti.

Le novità apportate dalla riforma possono essere colte nell'eventualità in cui la conciliazione non riesca, e sia necessario dar corso alla trattazione e all'istruzione della causa.

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Per tale ipotesi, l'art. 320 c.p.c. rinvia all'art. 281-*duodecies*, 2°, 3° e 4° co., c.p.c.

Dunque, alla medesima prima udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene nelle stesse forme previste per la costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 281-*undecies*, 3° co., c.p.c.

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Laddove sussista giustificato motivo, le parti possono inoltre richiedere al giudice la concessione di un duplice termine perentorio per il deposito di memorie integrative.

Il primo termine, non superiore a venti giorni, può essere concesso per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (si tratta, in altri termini, di una sintesi tra le prime due memorie integrative disciplinate dal nuovo art. 171-*ter* c.p.c.); un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, può inoltre essere concesso per replicare e dedurre prova contraria (con una memoria dal contenuto sostanzialmente coincidente alla terza memoria integrativa *ex* art. 171-*ter* c.p.c.).

Se all'esito della fase di trattazione il giudice di pace non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

È stato abrogato il 4° co. dell'art. 320 c.p.c., che consentiva al giudice di pace di fissare per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, se reso necessario dalle attività svolte dalle parti in udienza: tale possibilità, dunque, appare oggi preclusa.

One LEGALE

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

(Segue) c) la fase decisoria

Per la disciplina della fase decisoria davanti al giudice di pace, il riformato art. 321 c.p.c. effettua un integrale rinvio all'art. 281-*sexies* c.p.c., e dunque al modulo decisorio a seguito di trattazione orale davanti al tribunale in composizione monocratica.

Dunque, quando ritiene la causa matura per la decisione il giudice di pace, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva. Dopodiché, può o pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (e in tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria), oppure, una volta terminata la discussione orale, può depositare la sentenza in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione, come indicato dall'art. 321, 2° co., c.p.c.

**One LEGALE è la soluzione digitale per i professionisti legali, che offre i migliori contenuti, strumenti pratico-operativi e funzionalità innovative.
Tutto in un'unica soluzione digitale,
molto più di una semplice banca dati giuridica.**

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

La digitalizzazione del processo davanti al giudice di pace

La riforma ha previsto, infine, l'abbandono del modello di trattazione totalmente cartaceo di scambio di atti e documenti.

Nei procedimenti innanzi al giudice di pace, infatti, sino a ieri non era consentito il deposito degli atti in via telematica, non essendo ancora intervenuta apposita normativa ministeriale disciplinante tali profili.

La riforma Cartabia ha previsto che il processo civile telematico esordisca davanti al giudice di pace a far data dal 30 giugno 2023.

In particolare, il novellato art. 196-*quater* disp. att. c.p.c., che inaugura il Capo I, Titolo V-*ter* disp. att. c.p.c., recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale», prevede che anche nei procedimenti avanti al giudice di pace, «il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche».

Sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023, viceversa, le norme che consentono anche al giudice di pace di disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte (art. 127, 3° co., c.p.c.), secondo le disposizioni di cui agli artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c.

**One LEGALE è la soluzione digitale per i professionisti legali, che offre i migliori contenuti, strumenti pratico-operativi e funzionalità innovative.
Tutto in un'unica soluzione digitale,
molto più di una semplice banca dati giuridica.**

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Art. 7 c.p.c. - Competenza del giudice di pace

Autori

Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala

Coordinatori, Autori ed Aggiornatori del Codice di Procedura Civile commentato on line

Coordinatore Maria Carla Giorgetti

Autore Antonio Maria Marzocco

Aggiornatori Daniela D'Adamo, Romina Frosio Roncalli

Art. 7 Competenza del giudice di pace

In vigore dal 18 ottobre 2022

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [c.p.c. 8, 16, 322].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.

[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.]

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

One LEGALE

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.]

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

7. Competenza del giudice di pace [1] [2]

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [c.p.c. 8, 16, 322] [3] [4].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro [5] [6].

[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie [7].]

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi [8];

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case [9];

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali [10] [11];

[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [12].]

One LEGALE

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Note:

[1] Articolo così sostituito, prima dall›art. 1, L. 30 luglio 1984, n. 399 e poi, a far data dal 1° maggio 1995, dall›art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374 sull›istituzione del giudice di pace. Per l›attribuzione al giudice di pace della competenza relativa ai giudizi civili pendenti davanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 e ai giudizi pendenti davanti al conciliatore, vedi gli artt. 1, 2, 3 e 4, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

Il testo dell'articolo precedentemente in vigore, il cui secondo comma era stato abrogato, a partire dal 30 aprile 1995, dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, così disponeva: «Competenza del conciliatore. - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. [È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali]». Con la L. 25 luglio 1966, n. 571, è stato stabilito che sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nella cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

[2] Per l'inserimento dei commi quarto e quinto nel presente articolo, a decorrere dal 31 ottobre 2025, vedi gli artt. 27, comma 1, lettera a), n. 1), e 32, comma 3, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 32, comma 5, del medesimo D. Lgs. n. 116/2017.

[3] AGGIORNATOComma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. AGGIORNATOSuccessivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L'art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.

AGGIORNATO 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

AGGIORNATO2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

AGGIORNATO3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

AGGIORNATO4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

AGGIORNATO5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

AGGIORNATO6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

AGGIORNATO7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

One LEGALE

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

AGGIORNATO 8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

AGGIORNATO9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

AGGIORNATO10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

AGGIORNATO11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.Lgs. n. 149/2022 era il seguente: «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata Legge n. 69/2009 era il seguente: «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».

[4] Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 31 ottobre 2025, vedi gli artt. 27, comma 1, lettera a), n. 1), e 32, comma 3, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 32, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

[5] Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 149/2022. L'art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.Lgs. n. 149/2022 era il seguente: «Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata Legge n. 69/2009 era il seguente: «Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71.».

[6] Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 31 ottobre 2025, vedi gli artt. 27, comma 1, lettera a), n. 1), e 32, comma 3, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 32, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

[7] Comma abrogato dal comma 1 dell›art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

[8] Per la sostituzione del presente numero, a decorrere dal 31 ottobre 2025, vedi gli artt. 27, comma 1, lettera a), n. 1), e 32, comma 3, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 32, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

[9] Per la sostituzione del presente numero, a decorrere dal 31 ottobre 2025, vedi gli artt. 27, comma 1, lettera a), n. 1), e 32, comma 3, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 32, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

[10] Numero aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge.

[11] Per l'inserimento dei numeri da 3-ter) a 3-undecies) nel presente comma, a decorrere dal 31 ottobre 2025, vedi gli artt. 27, comma 1, lettera a), n. 1), e 32, comma 3, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 32, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

[12] Numero abrogato dal comma 1 dell›art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

1. Profili costituzionali

⚖ Nel contesto normativo vigente prima delle modifiche apportate all'**oggetto della giurisdizione tributaria** (art. 2, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546) dall'art. 12, L. 28.12.2001, n. 448 [*amplius*, *sub* art. 9, par. 5, lett. *a*)], la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° co., che stabilisce la competenza esclusiva del tribunale per le cause in materia di imposte e tasse e, inoltre, dell'art. 7, 1° co., che limita la competenza per valore del giudice di pace per le cause relative a beni mobili quando esse siano dalla legge attribuite alla competenza di un altro giudice [(*infra* par. 3, lett. *e*)].

La Corte, di fronte alle censure del rimettente ha osservato: *a*) che «la ripartizione della competenza avviene non soltanto in base al criterio del valore ma anche *ratione materiae*»; *b*) che «il legislatore gode della più **ampia discrezionalità** nel dettare le regole di ripartizione della competenza, purché si tratti di scelte **non manifestamente irragionevoli**»; *c*) che, in tema di imposte e tasse, l'opzione di **privilegiare il criterio della competenza per materia**, anziché quello basato sul valore, si fonda sulla valutazione della **particolare natura delle controversie**, attinenti alla pretesa impositiva dello Stato nei confronti del cittadino ed involgenti comunque un interesse pubblico [peculiarità che ha spinto il legislatore ad intervenire, come si è detto, sull'art. 2, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, con la conseguente attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, v. *sub* art. 9, par. 5, lett. *a*)]; *d*) che le diverse modalità di svolgimento del processo dinanzi al tribunale ed al giudice di pace, per il quale sono previste forme semplificate, «non determinano **alcun pregiudizio al diritto di difesa**, il quale permane integro ed è garantito in tutte le sue esplicazioni»; *e*) che la maggiore durata del processo non può integrare la lamentata disparità di trattamento, perché non è un effetto giuridico derivante dalle norme impugnate, «ma **un'ipotetica conseguenza di mero fatto**, come tale irrilevante nel giudizio costituzionale» (C. Cost. 26.11.2002, n. 481).

In tema di **costituzione di parte civile nel processo penale** dinanzi al giudice di pace, la

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lett. a), D.Lgs. 28.8.2000, n. 274 e art. 74 c.p.p., in relazione all'art. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., relativamente alla parte in cui le norme censurate permettono la proposizione dell'azione civile in un giudizio penale di competenza del giudice di pace oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile. La Corte, dopo aver premesso che l'individuazione del giudice competente è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ha osservato che la disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale. Pertanto, l'attribuzione in questi casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 non può essere ritenuta irragionevole (così C. Cost., ord. 14.5.2008, n. 138).

2. L'attuale testo dell'articolo: la L. 18.6.2009, n. 69 e la recente modifica apportata dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149

La L. 21.11.1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) ha istituito, in sostituzione del giudice conciliatore, l'ufficio del giudice di pace, come giudice che «esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile (...)» (art. 1, L. 21.11.1991, n. 374).

I giudici di pace sono, in base all'art. 1, 2° co., L. 21.11.1991, n. 374, magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario [sul tema, Acone, *Istituzione e funzioni del giudice di pace*, in Acone, Capponi, Cecchella, Manzo, *Il giudice di pace. Commento alla legge 374/1991*, Napoli, 1992, 1; Rota, *Il giudice di pace*, in Taruffo (a cura di), *Le riforme della giustizia civile. Commento alla l. 353/1990 e alla l. 374/1991*, Torino, 1993, 65; Tedoldi, *Giudice di Pace* , in *Digesto civ., Agg.*, II, Torino, 2003, 737].

Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 17 della legge citata, è stato modificato prima dal D.L. 7.10.1994, n. 571, conv., con modificazioni, in L. 6.12.1994, n. 673, e poi dal D.L. 18.10.1995, n. 432, conv. in L. 20.12.1995, n. 534, ed è entrato completamente in vigore solo il 1° maggio 1995.

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

In particolare il D.L. 18.10.1995, n. 432, convertito con modificazioni in L. 20.12.1995, n. 534, recante «Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della L. 26.11.1990, n. 353, relativa al medesimo processo», sottrasse al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle sanzioni amministrative ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689. Gli artt. 98, 99, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in virtù della L. delega 25.6.1999, n. 205, hanno attribuito al giudice di pace una competenza generale in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (v. *infra*, par. 10).

Il testo dell'articolo è stato, poi, modificato dall'art. 45, 1° co., lett. a), b), c), L. 18.6.2009, n. 69. A seguito di queste modifiche - applicabili secondo il disposto dell'art. 58, 1° co., L. cit. - ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (4 luglio 2009), risultano elevati i limiti di competenza per valore del giudice di pace, sia per le cause relative a beni mobili (ora 5.000,00 euro, in precedenza euro 2.582,28, v. *infra* par. 3), sia per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti (ora 20.000,00 euro, in precedenza euro 15.493,71, v. *infra* par. 4). Inoltre, nell'ultimo comma dell'articolo è stato inserito il n. 3 *bis*, che devolve alla competenza del giudice di pace anche le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (v. *infra* par. 9).

Da ultimo, i commi 1° e 2° sono stati modificati, in conformità alla legge delega, incrementando la competenza del giudice di pace secondo un criterio di valore. La modifica è opera dell'art. 3, 1° co., lett. *a*, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, 1° co., del medesimo D.Lgs. 10.10.2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, 1° co., del citato D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, come poi modificato dall'art. 1, 380° co., della L. 29.12.2022, 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 hanno effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Segnatamente, al 1° co., per le cause relative a beni mobili la competenza per valore del Giudice di Pace è stata innalzata a diecimila euro e, al 2° co., per le cause di risarci-

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

mento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, la competenza per valore del Giudice di Pace è stata innalzata a venticinquemila euro.

3. La competenza per le cause relative a beni mobili

La competenza del giudice di pace è limitata ai giudizi di cognizione, incluso il procedimento monitorio, nonché le opposizioni di cui agli artt. 615 (v. *sub* art. 17, parr. 1-4) e 619 (v. *sub* art. 17, parr. 1 e 5) e, fino alla recente sostituzione del testo dell'art. 512 (v. *sub* art. 17, par. 6), le controversie sorte in sede di distribuzione (v. *sub* art. 17, parr. 1 e 6). Restano, pertanto, esclusi dalla sua competenza i procedimenti esecutivi, attribuiti alla competenza per materia del tribunale (art. 9, 2° co.) e, in virtù del disposto dell'art. 669 ter, 2° co., i procedimenti cautelari, con la sola eccezione dei procedimenti di istruzione preventiva, che il testo dell'art. 693, 1° co. consente di attribuire anche alla competenza del giudice di pace [Tedoldi, 743; Vullo, *Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale*, in Consolo, Tommaseo (a cura di), *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996, 184; Cecchella, *Art. 22 - Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale*, in Acone, Capponi, Cecchella, Manzo, *Il giudice di pace. Commento alla legge 374/1991*, Napoli, 1992, 167]. Il giudice di pace può emanare anche i provvedimenti di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater (Luiso, *Competenza del giudice di pace*, in Consolo, Luiso, Sassani, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 13; Cecchella, *Art. 22 - Rinvio alle norme*, 166).

Il **1° co. dell'articolo** attribuisce al giudice di pace la competenza per le **cause relative a beni mobili** di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge esse non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Tale limite di valore è stato incrementato a diecimila euro a seguito della modifica introdotta dall›art. 3, 1° co., lett. *a*, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, 1° co., del medesimo D.Lgs. 10.10.2022, n. 149. In particolare, a norma dell'art. 35, 1° co., del citato D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 , come poi modificato dall'art. 1, 380° co., della L. 29.12.2022, 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 hanno effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

a) Natura di tale competenza

Secondo la dottrina, la norma attribuisce al giudice di pace una **competenza generale per valore** sulle cause relative a beni mobili [Acone, *Il giudice di pace (dal dibattito culturale alla legge istitutiva)*, in *RDPr*, 1992, 1116; Carratta, *Competenza. II) Diritto processuale civile*, postilla di aggiornamento, in *EG*, VII, Roma, 1997, 3; Luiso, *Competenza*, 10; Proto Pisani, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 433; Vianello, *Competenza nel diritto processuale civile* , in *Digesto civ., Agg.*, I, Torino, 2000, 174; riconduce, invece, questa previsione al criterio misto della materia e del valore, Verde, *Profili del processo civile*, 1, 6ª ed., Napoli, 2002, 70; di «uso promiscuo dei due criteri della materia e del valore» parlano Satta, Punzi, *Diritto processuale civile*, 13ª ed., Padova, 2000, 34].

Ne consegue che, se la causa è relativa ad un bene mobile, il giudice di pace, entro il limite di valore stabilito da determinarsi in base agli artt. 10 ss. v. [*infra*, lett. *b*), e, inoltre, *sub* artt. 10, 14], è competente a conoscere di **qualsivoglia diritto** si controverta. La disposizione del 1° co. è, infatti, interpretata nello stesso modo in cui veniva letta l'analoga previsione in passato vigente per il conciliatore (su cui Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, I, 3ª ed., 1957, 43; Gionfrida, *Competenza in materia civile*, in *ED*, VIII, Milano, 1961, 57); pertanto, la dottrina appena indicata afferma che il giudice di pace conosce, nei limiti di valore prescritti, di tutte le azioni mobiliari.

In giurisprudenza, per la qualificazione della competenza in esame come competenza generale per valore, vedi in motivazione C. 899/2005. Questa competenza generale include, entro il limite di valore indicato, le cause di risarcimento del danno diverso da quello prodotto dalla circolazione (C. 27142/2006).

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

b) Cause relative a beni mobili

Si impone la necessità di determinare, più in dettaglio, cosa s'intende per **cause relative a beni mobili**. Secondo la dottrina sono tali quelle in cui il diritto fatto valere in giudizio, e sul quale il giudice si pronuncerà con efficacia di giudicato, non ha per oggetto **alcuno dei beni qualificati come immobili** dall'art. 812 c.c. (Segrè, *Della competenza per materia e valore*, in *Comm. c.p.c. Allorio*, I, Torino, 1973, 120, seppur con riferimento al conciliatore), ivi comprese le cause in cui si fanno valere crediti nascenti sia da negozio, che da fatto illecito (Levoni, *Competenza nel diritto processuale civile* , in *Digesto civ.*, III, Torino, 1988, 109).

La giurisprudenza ha, poi, precisato che esulano dalla competenza del giudice di pace le controversie in materia di **locazioni immobiliari**, le quali sono devolute alla cognizione del tribunale (C. 28041/2019; C. 2143/2006; C. 10300/2004; T. Roma 14.1.2016; G.d.P. Catania, Sez. IV, 27.1.2006).

Il diritto fatto valere in giudizio può essere, in concreto, un diritto di credito, un diritto reale od un diritto potestativo (Segrè, 120; Mandrioli, *Diritto processuale civile*, I, 24ª ed., Torino, 2015, 282, nt. 19; Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, 82; Teodoldi, 744). Il valore dovrà determinarsi in base alla domanda, secondo gli artt. 10 ss.; in particolare troverà applicazione l'art. 14 (Luiso, *Competenza*, 10; v. *sub* artt. 10, 14).

c) (*Segue*) Azioni mobiliari in vario modo collegate ad un diritto reale su un bene immobile

Il diritto fatto valere in giudizio può anche essere **variamente collegato** con un **diritto reale immobiliare** (Andrioli, *Commento*, 43; Segrè, 120). Si è così ritenuto - sia pure con riferimento al conciliatore, ma con osservazioni pienamente valide anche per il giudice di pace - che rientrano nel concetto di causa relativa a bene mobile le azioni tendenti all'attuazione di un **obbligo pecuniario sinallagmaticamente collegato con**

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

un immobile [sulla scia di ANDRIOLI, *Commento*, 43; PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, 433; CHIARLONI, *Competenza del giudice di pace*, in CHIARLONI (a cura di), *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992, 989], come, ad esempio, quella con cui si chiede il pagamento del **prezzo di un immobile** venduto (SEGRÈ 120; ANDRIOLI, *Commento*, 43; D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, I, 3ª ed., Torino, 1953, 14; SATTA, 82; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, I, 6ª ed., Milano, 1964, 280), o di un **canone enfiteutico** già maturato (SEGRÈ 120; ANDRIOLI, *Commento*, 43), ma anche l'azione per il **risarcimento dei danni** subiti da un immobile (ANDRIOLI, *Commento*, 43; LUISO, *Diritto processuale civile*, I, 7ª ed., Milano, 2013, 93).

⚖ La giurisprudenza, in sintonia con la dottrina testé richiamata, sottolinea che la circostanza che il danno sia stato arrecato ad un immobile non vale **di per sé** a far qualificare la causa **come non relativa ad un bene mobile**. Di conseguenza la controversia, se rientra nei limiti di valore di cui all'art. 7, 1° co., è di competenza del giudice di pace (→ C. 6198/2004; C. 2889/2003, relativamente ad una fattispecie di danni derivanti da infissione sul fondo dell'attore di pali di sostegno di una linea telefonica).

🕮 La dottrina dominante sottolinea, inoltre, che la competenza del giudice di pace sulle azioni mobiliari che siano collegate ad un diritto reale su un bene immobile non viene meno se **soltanto in via incidentale** è posto in discussione il rapporto giuridico di diritto o di fatto con l'immobile (SEGRÈ, 121; ANDRIOLI, *Commento*, 43; GIONFRIDA, 57; *contra* D'ONOFRIO, 68, e MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, 3ª ed., Padova, 2004, 57, nt. 6, secondo il quale perché sussista la competenza del giudice di pace deve ricorrere la duplice condizione che l'azione abbia ad oggetto un bene mobile e che essa non abbia **alcun riferimento diretto od indiretto** ad un immobile), poiché, in tal caso, la cognizione del giudice su un rapporto che esula dalla sua competenza è svolta **in via puramente strumentale**, al fine dell'accoglimento o del rigetto della domanda (SEGRÈ, 121). La competenza viene, invece, meno quando la discussione sul rapporto che esula dalla competenza sfocia in una **domanda di accertamento con efficacia di giudicato** *ex* art. 34, così da determinare l'incompetenza del giudice di pace (SEGRÈ, 121).

⚖ La giurisprudenza accoglie l'orientamento dominante e, alla luce dell'art. 34, afferma

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

ad esempio che, a fronte di una domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto di proprietà, **la sola eccezione del convenuto**, relativa alla legittimità del proprio operato per aver esercitato una servitù, non fa venir meno la competenza del giudice adito (C. 16293/2002).

d) Competenza in esame e cause relative a beni immobili

Altro profilo meritevole di approfondimento concerne la configurabilità di una **competenza del giudice di pace in cause relative a beni immobili**. In realtà sul punto la dottrina si presenta divisa: **un orientamento** fa discendere dalla descritta interpretazione del 1° co. dell'articolo, come corollario, **l'esclusione di ogni competenza** del giudice di pace sulle cause relative a beni immobili, qualunque sia il rapporto giuridico dedotto in giudizio, siano esse azioni reali, che personali (Tedoldi, 744; più specificamente parlano di azioni reali e personali Proto Pisani, *La nuova disciplina*, 433, e Chiarloni, *Competenza del giudice*, 993; nello stesso senso sembra Monteleone, 57, nt. 6). Talora, individua la *ratio* di questa esclusione «nell'esigenza di non scaricare sul nuovo giudice il contenzioso in materia di locazioni» (Proto Pisani, *La nuova disciplina*, 433, ed in particolare 434).

Un **diverso orientamento**, invece, pur convenendo sull'esclusione dalla competenza del giudice di pace delle cause che hanno ad oggetto un diritto reale su un bene immobile, non accoglie l'esclusione anche delle cause relative a **diritti personali su beni immobili**, per le quali il giudice di pace potrebbe essere competente se rientranti nel limite di valore di cui al 1° co. In senso contrario a questa ulteriore limitazione deporrebbe, infatti, l'art. 813 c.c., laddove afferma che «le disposizioni concernenti **gli immobili** si applicano **ai diritti reali** che hanno per oggetto beni immobili **e alle azioni relative**; le disposizioni concernenti **i beni mobili** si applicano **a tutti gli altri diritti**». Da tale previsione discenderebbe la possibilità di far rientrare nella competenza in esame **anche i diritti personali su beni immobili** [Luiso, *Competenza*, 10; conff. Cecchella, *Art. 17 - Competenza del giudice di pace*, in Acone, Capponi, Cecchella, Manzo, *Il giudice di pace. Commento alla legge 374/1991*, Napoli, 1992, 109; Levoni, *L'orga-*

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

nizzazione degli uffici. La competenza, in Bonsignori, Levoni, Ricci, *Il giudice di pace*, Torino, 1995, 118; *contra* Vullo, *Competenza del giudice di pace*, in Consolo, Tommaseo (a cura di), *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996, 125].

A questo orientamento si obietta, tuttavia, che esso adotta un'interpretazione **non consentita dalla lettera** dell'art. 7, 1° co., che si riferisce ai soli rapporti concernenti beni mobili e che appare contraria alla *ratio legis*, «che tradizionalmente esclude dalla competenza dei giudici minori (come già avveniva per il conciliatore) i diritti personali o reali su beni immobili» (così Tedoldi, 744).

e) L'ultimo inciso del 1° co.

L'ultimo inciso dell'art. 7, 1° co., **fa salva l'attribuzione** delle cause da esso contemplate alla **competenza di un altro giudice**. La norma intende riferirsi alle ipotesi in cui la causa rientra nella competenza per **materia**, od anche **funzionale**, di un giudice diverso (Levoni, *Competenza*, 109; Carratta, 3). Si è, però, affermato che questa riserva è **priva di un reale valore precettivo**, perché quando la causa è attribuita alla competenza per materia di un altro giudice l'esclusione della competenza del giudice di pace discende non già dalla riserva in esame, ma dalla regola generale secondo cui «la sussistenza di una competenza per materia rende inapplicabile la competenza per valore, che è residuale rispetto alla prima» (Luiso, *Competenza*, 10).

Bisogna osservare, adattando al giudice di pace un rilievo autorevolmente svolto in relazione al conciliatore (Andrioli, *Commento*, 44), che l'inciso finale del comma - «quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice» -, posto in relazione con la circostanza che il comma medesimo si riferisce alla competenza per valore [v. *supra*, lett. *a*)], dimostra che il 1° co. non attribuisce al giudice di pace **alcun titolo di competenza per materia** e, dunque, egli non può conoscere di controversie che, seppur rientranti nei limiti della sua competenza per valore, sono attribuite alla competenza per materia di un altro giudice.

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

⚖ In questo senso si esprime anche la giurisprudenza, affermando che il criterio del valore di cui al 1° co. è un canone attributivo di competenza di **carattere residuale**, perché è destinato ad operare **soltanto se** la competenza non è attribuita **per materia** o **in via funzionale** ad un altro giudice (C. 15100/2001; G.d.P. Genova 5.7.2005).

In particolare, in tema di pretese creditorie della P.A., la competenza del Giudice di Pace *ex* art. 7, 1° co., sussiste ogniqualvolta non ricorra l'esercizio autoritativo di poteri amministrativi ed il diritto fatto valere riguardi il denaro; in tal caso, il *petitum mediato* consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorché tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto concernente - come era nel caso di specie - un immobile demaniale (C. 18201/2018).

f) (*Segue*) Azione risarcitoria o restitutoria conseguente ad intesa restrittiva della concorrenza

Si inserisce nell'ambito della riserva di cui al 1° co. la questione relativa alla competenza del giudice di pace a conoscere **dell'azione risarcitoria**, oppure **dell'azione di ripetizione dell'indebito** di cui all'art. 2033 c.c., spettanti al consumatore finale, od anche ad un altro imprenditore, per i maggiori oneri subiti a seguito di **un'intesa restrittiva della concorrenza**, vietata dal legislatore con la L. 10.10.1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

⚖ Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite civili della Cassazione.

Si veda C., S.U., 2207/2005.

🕮 In dottrina si v. FINOCCHIARO, *La posizione del consumatore finale è equiparata a quella dell'imprenditore*, nota a C., S.U., 2207/2005, in *Gdir*, 2005, 7, 35; MASTRODONATO, *La legittimazione dei consumatori alla richiesta di risarcimento dei danni da condotta anticoncorrenziale* , nota a C., S.U., 2207/2005, in *GI*, 2005, 2062.

⚖ In una prima occasione con riferimento **all'azione risarcitoria** eventualmente

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

spettante al consumatore la Suprema Corte, intervenendo sul punto, ha sostenuto che essa ha i caratteri di **un'ordinaria azione di responsabilità**, soggetta ai tradizionali criteri di competenza, e non a quelli dell'azione *ex* art. 33, 2° co., L. 10.10.1990, n. 287 (peraltro abrogato per effetto dell'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1993), rimessa, invece, alla cognizione esclusiva della corte d'appello in unico grado di merito (C. 17475/2002). In una seconda occasione la Corte, di fronte alla necessità di definire sia l'indicato punto della competenza, sia il problema della legittimazione all'azione di cui all'art. 33, L. 10.10.1990, n. 287, ritenendo di trovarsi di fronte ad una questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al primo presidente per l'auspicata ed intervenuta assegnazione alle Sezioni Unite (C. 15538/2003).

In dottrina si veda PALMIERI, *Intese restrittive della concorrenza e azione risarcitoria del consumatore finale: argomentazioni* «extravagantes» *per un illecito inconsistente*, nota a C. 17475/2002, in *FI*, 2003, I, 1122; COLANGELO, *Intese restrittive e legittimazione dei consumatori finali* ex *art. 33 legge antitrust*, nota a C. 17475/2002, in *DInd*, 2003, 175; SACCHETTINI, *Con il possibile cambio di giurisprudenza a rischio le sentenze dei giudici di pace*, nota a C. 15538/2003, in *Gdir*, 2003, 44, 35; PARDOLESI, *Cartello e contratti dei consumatori: da Leibniz a Sansone?*, nota a C. 15538/2003, in *FI*, 2004, I, 469, FERRO LUZZI, *Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e* «aurea aequitas» *(ovvero delle convergenze parallele)*, nota a C. 15538/2003, in *FI*, 2004, I, 475; GUIZZI, *Struttura concorrenziale del mercato e tutela dei consumatori. Una relazione ancora da esplorare*, in *FI*, 2004, I, 479.

Le S.U., con la pronuncia sopra indicata, hanno affermato, per quanto qui interessa, che, mentre sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio) sulle impugnative avverso le deliberazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sussiste, invece, la **giurisdizione del giudice ordinario** e la **competenza**, per materia in un unico grado, della **corte d'appello** sulle domande da chiunque proposte (altro imprenditore o consumatore finale) in conseguenza del comportamento di mercato tenuto da un imprenditore, tale da eludere la struttura concorrenziale del medesimo, e quale che sia la forma della domanda di ripristino della situazione patrimoniale che si assume lesa. Infatti, anche nell'ipotesi che l'attore chieda, *ex* art.

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

2033 c.c., la restituzione di ciò che ritiene di aver pagato (in più, rispetto al dovuto) in esecuzione di un negozio concluso per effetto dell'intesa nulla, lo stesso allega pur sempre quest'ultima e l'impossibilità giuridica che essa produca effetti. Pertanto, secondo le S.U., in tali casi a qualificare la domanda e a determinare la competenza è «la richiesta di accertamento di un'intesa e quindi di dichiararla nulla, presupposto della domanda di eliminazione degli effetti anche attraverso l'eliminazione del sovrapprezzo» (così, in motivazione, C., S.U., 2207/2005; per l'affermazione della competenza della corte d'appello, v. anche C. 19271/2007; C. 14232/2005; A. Napoli, Sez. I, 13.9.2007; T. Cassino 11.9.2007; per la posizione della Corte costituzionale, v. C. Cost., ord. 26.10.2007, n. 351).

Prima di tale intervento più volte i giudici di pace (e, tra questi, G.d.P. Laviano 27.9.2002), di fronte all'eccezione di incompetenza a favore della corte d'appello fondata sull'art. 33, 2° co., L. 10.10.1990, n. 287 avevano affermato la propria competenza.

📖 In dottrina su questo specifico profilo, v. FINOCCHIARO, *La posizione del consumatore*, 35.

4. La competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione

Il 2° co. dell'articolo afferma che «il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro». Tale limite di valore è stato, tuttavia, incrementato a venticinquemila euro a seguito della modifica introdotta dall'art. 3, 1° co., lett. *a*, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, 1° co., del medesimo D.Lgs. 10.10.2022, n. 149. In particolare, a norma dell'art. 35, 1° co., del citato D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, come poi modificato dall'art. 1, 380° co., L. 29.12.2022, 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 hanno effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

⚖ Tale **limite speciale** alla competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno si affianca **al limite generale** di competenza per valore indicato nel 1° co. dell'articolo. Se si tratta, infatti, di cause di risarcimento del danno diverso da quello prodotto dalla circolazione, esse sono attribuite al giudice di pace se rientrano nel limite di valore indicato dal 1° co. (C. 27142/2006).

a) Natura della competenza

La dottrina si è chiesta di che **natura** sia tale competenza, se per materia o per valore. La questione era di particolare interesse sotto la vigenza del vecchio testo dell'art. 38, che scindeva il regime dell'incompetenza per materia da quello dell'incompetenza per valore, accomunati, invece, dalla disposizione vigente a seguito della L. 26.11.1990, n. 353. La questione, tuttavia, ancora rileva al fine di consentire, o meno, l'esperibilità del regolamento di competenza d'ufficio (art. 45).

📖 Secondo **un primo orientamento**, più diffuso, si tratta dell'attribuzione di una **competenza per materia**, ma con il **limite del valore** (Acone, *Il giudice di pace*, 1116; Carratta, 3; Levoni, *L'organizzazione*, 123; Luiso, *Competenza*, 11); **secondo un altro**, contrapposto, indirizzo si tratta di **competenza per valore**, con un limite massimo più elevato di quello generale (Cecchella, *Art. 17 - Competenza*, 111). Un **diverso orientamento** sostiene che la competenza nel comma in esame viene individuata attraverso «il criterio speciale del valore accompagnato da quello della materia» (Proto Pisani, *La nuova disciplina*, 433, ed in particolare 434; Id., *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, 5ª ed., Napoli, 2006, 270, che parla di combinazione tra i criteri della materia e del valore e, conseguentemente, di «competenza speciale per materia e per valore», poiché i due criteri sono non in rapporto di esclusione ma di complementarità; nel senso della combinazione del criterio del valore con quella della materia anche Chiarloni, *Giudice di pace* , in *Digesto civ.*, IX, Torino, 1993, 83; Montesano, Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*, I, 1, Padova, 2001, 149, che parlano di operatività congiunta del criterio della materia e del valore), mentre un altro afferma, espressamente, che si tratta di

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

un **criterio misto** della competenza e del valore (VERDE, 70). Un ulteriore orientamento parla di **una composizione** dei criteri del valore e della materia (TEDOLDI, 744), un altro ancora di **uso promiscuo** dei due criteri (SATTA, PUNZI, 34), ma in realtà sembra di essere di fronte a variazioni solo terminologiche.

⚖ La giurisprudenza, invece, qualifica la competenza in esame come **competenza per materia** con un **limite di valore** (C. 15573/2000; v. inoltre, in motivazione, C. 899/2005).

b) Cause di risarcimento del danno: ambito

Fulcro dell'esegesi del comma in esame è determinare cosa s'intende per cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti. La locuzione deve essere scissa nei suoi elementi.

📖 Per quanto attiene al **concetto di cause di risarcimento del danno**, la dottrina osserva che l'espressione è di carattere onnicomprensivo, tale da ricomprendere sia le azioni di responsabilità nei confronti del **danneggiante e del proprietario** *ex* art. 2054 c.c., sia quelle contro **la società assicuratrice o l'impresa designata** di cui agli artt. 18 ss., L. 24.12.1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, legge abrogata dall'art. 354, 1° co., D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 ed effetto nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 354, 4° co., e 355, 2° co., D.Lgs. 7.9.2005, n. 209. Nel codice delle assicurazioni sono state trasfuse, con modifiche ed innovazioni, anche le disposizioni della legge abrogata. V. ora artt. 122 ss., 283 ss., D.Lgs. 7.9.2005, n. 209) (CHIARLONI, *Competenza del giudice*, 993; PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, 434; CARRATTA, 3; TEDOLDI, 745). Si ritiene, inoltre, che il giudice di pace conosca anche delle azioni promosse da **coloro che si surroghino** in tali posizioni giuridiche, come, ad esempio, l'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo al proprio assicurato *ex* art. 1916 c.c., o l'impresa designata dal Fondo di garanzia nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo non assicurato a norma dell'art. 29, L. 24.12.1969, n. 990 (legge abrogata dall'art. 354, 1° co., D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, Codice delle

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

assicurazioni private, di cui *supra*. V. ora art. 292, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209) (TEDOLDI, 745).

⚖ Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di legittimità a Sezioni Unite (C., S.U., 21514/2022), affermando il principio in forza del quale l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto dell'azione di regresso promossa dall'impresa assicuratrice designata dal Fondo a risarcire il danneggiato nei confronti del danneggiante privo di copertura assicurativa, bensì un suo presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dal danneggiante con negazione di propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda. La predetta azione di regresso costituisce azione autonoma e speciale ex lege, con la conseguenza che non sussiste la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, 2° co., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale e che la competenza territoriale va individuata ai sensi dell'art. 1182, 3° co., c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente.

⚖ La giurisprudenza sottolinea che, purché il danno sia prodotto dalla circolazione [sul concetto di danno prodotto dalla circolazione, v. *infra*, lett. *c*)], la competenza del giudice di pace copre anche **i fatti illeciti** non suscettibili di riconduzione all'art. 2054 c.c. (C. 746/2002, nella specie art. 2043 c.c.; C. 15573/2000).

Essa sembra ricomprendere, nell'ambito della competenza in esame, anche **l'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato** (P. Catania 10.11.1997).

🕮 Il danno a cui la previsione si riferisce è sia il danno arrecato **a cose**, che quello arrecato alle **persone** (CARRATTA, 3; CHIARLONI, *Competenza del giudice*, 993; LUISO, *Competenza*, 11). Al riguardo si ricordi l'applicazione, alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, delle norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, c.p.c. disposta dall'art. 3, L. 21.2.2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, in vigore dal 1° aprile 2006), fino alla recente abrogazione di questa norma ad opera dell'art. 53, 1° co., L. 18.6.2009, n. 69. Sul tema v. CONSOLO, *Rito del lavoro, lesioni personali nella r.c.a. e lesioni processuali di fine legislatura*, in *CorG*, 2006, 598; DE MARZO, *Novità normative in materia*

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

di danni da circolazione stradale (commento alla l. 21 febbraio 2006 n. 102), in *DResp*, 2006, 483; Finocchiaro, *Nasce l'ennesimo processo speciale*, in *Gdir*, 2006, 13, 35; Maietta, *Lesioni personali da "incidenti stradali" e competenza per materia: una "prima" soluzione*, nota a G.d.P. Milano, Sez. VII, 20.10.2006, in *DResp*, 2007, 75; Rolfi, *Il nuovo rito per gli incidenti stradali: più problemi che soluzioni?*, in *CorM*, 2006, 978; Sandulli, *L'applicazione del rito del lavoro per la tutela degli incidenti stradali con lesioni (note relative alla l. n. 102 del 2006)*, in *GC*, 2006, II, 299, e soprattutto il rinvio di cui *infra*, lett. *i*).

c) La causa efficiente del danno: la circolazione di veicoli o natanti

📖 L'elemento che caratterizza il comma in esame è l'individuazione specifica della **causa efficiente del danno** nella circolazione. In dottrina si è osservato che, nella fattispecie, ha particolare rilievo la ***causa petendi*** (Luiso, *Competenza*, 11; conf. Cecchella, *Art. 17 - Competenza*, 111), poiché, al fine di integrare tale competenza per materia entro il prescritto limite di valore da determinare in base agli artt. 10 ss., **non rileva la natura del diritto** dedotto in giudizio, **né il soggetto** nei cui confronti esso è fatto valere, né, ancora, che si tratti di danni a cose o a persone, ma che il **fatto dannoso trovi la sua origine nella circolazione** di veicoli e di natanti, cioè «diviene determinante il modo d'essere di un fatto storico, che è elemento costitutivo della fattispecie del diritto dedotto in giudizio» (così Luiso, *Competenza*, 11).

⚖️ In questo senso è anche **la giurisprudenza dominante**, secondo cui non rientrano nel concetto di danno prodotto dalla circolazione e, perciò, nella competenza di cui all'art. 7, 2° co., i casi in cui la circolazione **non rappresenta la causa efficiente del danno**, ma semplicemente **l'occasione** per il suo prodursi. Di talché, si afferma che esula dalla competenza di cui al 2° co. l'azione proposta nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria della strada per il risarcimento dei **danni da insidia o trabocchetto**, poiché sono questi ultimi la **causa del danno**, mentre la circolazione si riduce a **mera occasione** dello stesso. In tal senso, afferma ancora la giurisprudenza,

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

depone anche **l'inapplicabilità in via analogica** della disposizione in esame, perché essa prescrive uno **specifico nesso di causalità** tra il fatto della circolazione stradale ed il danno (→ C. 1147/2005; C. 14564/2002; T. Monza 9.5.2007; G.d.P. Catania 19.5.2006; G.d.P. Genova 8.9.2005; G.d.P. Centuripe 5.4.2003; G.d.P. Bergamo 23.11.1998; G.d.P. Orsogna 23.1.1996).

Un orientamento decisamente **minoritario** della giurisprudenza di merito afferma, contrariamente al descritto indirizzo dominante, che la nozione di danno prodotto dalla circolazione comprende **anche i danni prodotti all'autoveicolo da un'insidia o trabocchetto** presente sulla strada, poiché **è sufficiente un rapporto di causalità materiale** con la circolazione stradale (T. Rovereto 16.4.2002; G.d.P. Napoli, Sez. X, 7.1.2005; G.d.P. Ancona 24.5.1999; G.d.P. Recanati 7.3.1997); e che la ricomprensione dei danni provocati da **cattiva o mancata manutenzione** delle strade non è esclusa dall'identica espressione «danno prodotto dalla circolazione» contenuta nell'art. 2054 c.c., che non implica la limitazione della competenza di cui all'art. 7, 2° co., ai casi previsti dall'art. 2054 c.c. (G.d.P. Bari 19.10.2005).

📖 Si veda Muroni, L'impugnazione in appello della sentenza declinatoria di competenza del Giudice di pace innanzi al tribunale, nota a T. Rovereto 16.4.2002, in RCP, 2002, 1457.

⚖ Si è al di fuori del concetto di danno prodotto dalla circolazione quando **un pedone** richiede il risarcimento del danno derivante da **un'insidia stradale**, peraltro senza alcun coinvolgimento di veicoli (G.d.P. Foggia 16.2.2002); o quando **il passeggero di un traghetto** richiede il risarcimento dei danni per un infortunio **avvenuto a bordo** del medesimo (G.d.P. Napoli 2.2.1996).

Si è, inoltre, al di fuori di questo concetto quando i danni sono stati causati **dallo stesso conducente senza collisione** con un altro veicolo (ad es. a seguito dell'uscita fuori strada, G.d.P. Novara 7.4.1997; o a seguito della caduta dal ciclomotore per **pietrisco presente sul manto stradale** di proprietà del convenuto, G.d.P. Catanzaro 25.3.1997). È stato, invece, riconosciuto come danno prodotto dalla circolazione, quello subìto dal

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

conducente di un ciclomotore a seguito dello **sbandamento** determinato da un **grosso quantitativo di olio** perduto da un autobus (G.d.P. Pisa 30.4.1997).

📖 In dottrina si vedano Castaldo, Sulla competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei natanti, nota a G.d.P. Napoli 22.2.1996, in DT, 1997, 192 e Monteverde, Sulla competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., nota a G.d.P. Novara 7.4.1997, in AGCSS, 1997, 527.

d) Il concetto di circolazione

📖 Secondo la dottrina il concetto di circolazione deve essere inteso **in senso ampio**. A tal fine essa richiama l'esperienza maturata in merito all'art. 2054 c.c. (Luiso, *Competenza*, 12; Tedoldi, 745) ed afferma che il concetto di circolazione comprende anche **la sosta** del veicolo od il **movimento** del veicolo **a motore spento** (Luiso, *Competenza*, 12; Tedoldi, 745). Parte della dottrina sostiene, inoltre, che il concetto di circolazione deve essere **senz'altro collegato ad un veicolo che si muove**, indipendentemente dalla circostanza che l'ambito spaziale in cui essa si svolge sia **un'area pubblica**, di **uso pubblico**, od usualmente adibita al **traffico di pedoni o veicoli**, o, invece, un'area privata (Vianello, 174; Levoni, *L'organizzazione*, 118).

⚖ La giurisprudenza, dopo aver a lungo sostenuto che il veicolo si dovesse trovare in un **luogo pubblico** o di **uso pubblico**, o comunque in un luogo **adibito al traffico di pedoni o veicoli** (C. 7015/1997; C. 965/1987), e dopo aver escluso, di conseguenza, che rientrasse nel concetto di circolazione il danno derivato dal movimento del veicolo in **spazi privati** (ad esempio un incidente verificatosi all'interno di **un'area pertinente ad un'officina** dove accedevano **soltanto i veicoli da riparare**, G.d.P. S. Anastasia 16.3.1998), è giunta ad affermare che l'espressione circolazione di veicoli allude alla circolazione dei veicoli **su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica** (nel caso di specie ha ritenuto applicabile la norma in esame al sinistro avvenuto nell'area condominiale antistante un cancello di accesso ai box condominiali e consistito

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

nell'urto di un'autovettura contro il cancello, v. C. 20946/2008).

Il **concetto di circolazione** accolto dalla giurisprudenza è, pertanto, ampio. Essa afferma, con riferimento alla circolazione stradale, che «per circolazione deve intendersi l'attività materiale con cui si attua l'uso della strada **in ogni sua esplicazione**» (G.d.P. Pisa 30.4.1997). Di conseguenza, si ritiene che rientrino nel concetto di danno prodotto dalla circolazione anche i danni subiti dal trasportato su di un autoveicolo al **momento della discesa da esso**, e dunque anche i danni che si producono quando l'autoveicolo si trova in **una situazione di arresto** o **di sosta** (C. 10110/1997; C. 11467/1990; G.d.P. Ovada 27.6.2003).

e) Nozione di veicolo

Per la **nozione di veicolo** è necessario far riferimento agli artt. 46, 47 c. str. (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, Nuovo codice della strada). Di conseguenza, in virtù dell'art. 46 c. str., **si intendono per veicoli** tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. **Non rientrano** nella nozione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento (si veda D.M. 30.12.1992, n. 576). L'art. 47 c. str. contiene poi una più analitica classificazione dei veicoli, e tra essi sono inclusi: *a*) veicoli a braccia; *b*) veicoli a trazione animale; *c*) velocipedi; *d*) slitte; *e*) ciclomotori; *f*) motoveicoli; *g*) autoveicoli; *h*) filoveicoli; *i*) rimorchi; *l*) macchine agricole; *m*) macchine operatrici; *n*) veicoli con caratteristiche atipiche (art. 47, 1° co., c. str.) (Tedoldi, 744; per il riferimento all'art. 46 c. str., v. anche Luiso, *Competenza*, 13).

La giurisprudenza sembra ormai ricomprendere nella nozione di veicolo, di cui all'art. 7, 2° co., anche i tram ed ogni altro mezzo che circoli **su rotaie**. Nonostante qualche pronuncia di merito di segno contrario (G.d.P. Torino 17.3.2003), la giurisprudenza di legittimità afferma infatti che l'espressione circolazione di veicoli ricomprende **anche la circolazione di veicoli con rotaie**, dal momento che la disposizione in esame non compie alcuna distinzione tra i veicoli con o senza rotaie: circostanza, questa, che

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

implicherebbe la volontà del legislatore di assumere la nozione di circolazione in termini generali, comprensiva di ogni fenomeno relativo alla circolazione stradale, senza che ostacolino una tale lettura gli artt. 46, 47 c. str. o l'art. 2054 c.c. (C. 7072/2006; C. 5455/2005).

f) Nozione di natante

Secondo la dottrina per individuare la nozione di natante bisogna far riferimento **all'** art. 136 c. nav., senza che acquisti rilevanza, a tal fine, la sussistenza o meno dell'obbligo di assicurare il natante contro la responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone, previsto dall'art. 123, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 solo per alcuni di essi (art. 123, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209) (Luiso, *Competenza*, 13; per il richiamo all'art. 136 c. nav., v. anche Attardi, *Diritto processuale civile*, I, 2ª ed., Padova, 1997, 209). Pertanto, a fronte degli orientamenti della giurisprudenza, di cui in seguito, si afferma che come i veicoli sono tutti quelli descritti dal codice della strada, anche se non rientranti nell'obbligo assicurativo di cui all'art. 122, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, anche la nozione di natante, di cui all'art. 7, 2° co., non può essere circoscritta alle sole imbarcazioni soggette all'assicurazione obbligatoria (Tedoldi, 744).

L'orientamento della giurisprudenza sulla nozione di natante non è univoco. Si è ora affermato che vi rientrano solo le imbarcazioni di cui **all'** art. 13, L. 11.2.1971 n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto, peraltro abrogato dall'art. 66, D.Lgs. n. 171 del 2005), secondo cui sono natanti: *a*) le unità da diporto a remi; *b*) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; *c*) ogni unità da diporto di cui alla lett. *a*) e alla lett. *b*), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne (G.d.P. Napoli 14.7.1998; nel caso di specie si è affermato che il giudice di pace è incompetente a conoscere della causa avente ad oggetto il risarcimento del danno subìto da un'imbarcazione da diporto avente lunghezza superiore a 7,5 metri, perché non rientrante nella categoria dei natanti individuata dalla legge citata. La pronuncia è però relativa al previgente testo

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

dell'art. 13, L. 11.2.1971, n. 50, che fissava per le unità da diporto a motore la lunghezza massima di metri 7,50). Si è poi sostenuto che il termine natante è usato **in senso nautico generale**, cioè come mezzo nautico per il quale è **obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile** introdotta con la L. 24.12.1969, n. 990 [legge abrogata dall'art. 354, 1° co., D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, v. *supra*, lett. *b*)]; obbligo assicurativo, questo, previsto solo per i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuori bordo di potenza superiore ai 3 Hp (art. 2, L. 24.12.1969, n. 990; v. ora art. 123, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209) (G.d.P. Roma 12.5.1998).

g) Danno arrecato da aeromobili

📖 Non rientra nella disciplina in esame il danno prodotto dagli aeromobili, che rimane disciplinato dalle regole ordinarie sulla competenza per valore (Luiso, *Competenza*, 13; conf. Cecchella, *Art. 17 - Competenza*, 111).

h) L'ordinanza provvisionale ai sensi dell' art. 147, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209

📖 La dottrina è contrapposta sul tema della competenza o meno del giudice di pace ad emettere l'ordinanza provvisionale di cui all'art. 147, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209.

Un orientamento afferma che **la natura cautelare** del provvedimento **impedisce** al giudice di pace di emettere l'ordinanza provvisionale in esame, che potrà essere richiesta soltanto con ricorso al tribunale dopo l'instaurazione della causa dinanzi al giudice di pace, considerato che per tale misura non può essere formulata istanza *ante causam* (così Tedoldi, 745). Altra parte della dottrina, invece, sostiene che la mancanza di poteri cautelari generali in capo al giudice di pace non impedisce l'emanazione del provvedimento (Luiso, *Competenza*, 13; Capponi, *Il «Giudice di pace»*, in *GI*, 1991, IV, 309; Cecchella, *Art. 22 - Rinvio alle norme*, 167, secondo cui nel caso si ritenesse non applicabile la tutela cautelare di cui all'art. 24 della legge citata (ora art. 147, D.Lgs.

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

7.9.2005, n. 209), il giudice di pace potrebbe emanare l'ordinanza di cui all'art. 186 bis per la parte di danno non contestato).

i) Art. 3, L. 21.2.2006, n. 102 : cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali. Rinvio

Sulle questioni suscitate, **in tema di competenza** oltre che di rito, dal già citato art. 3, L. 21.2.2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), che ha sottoposto al rito del lavoro le cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, vedi, in questa opera, il commento alla norma curato da A. Scala. Peraltro, la norma è stata **ora abrogata** dall'art. 53, 1° co., L. 18.6.2009, n. 69.

Attualmente, a seguito dell'entrata in vigore della L. 18.6.2009, n. 69, tutte le predette cause sono soggette al rito ordinario previsto dagli artt. 163 ss. per le cause di competenza del tribunale e dagli artt. 316 ss. per le cause di competenza del giudice di pace.

5. La competenza per materia: a) cause relative ad apposizione di termini

L'ult. co. dell'articolo in commento individua l'ambito della competenza per materia del giudice di pace. Si tratta di una competenza esclusiva, senza limiti di valore, e ricomprende quelle che vengono spesso definite come le controversie relative ai rapporti di buon vicinato. Nell'ambito di essa viene innanzitutto in rilievo la competenza per le cause relative ad apposizione di termini.

La dottrina sottolinea come **l'azione di apposizione di termini**, cui si riferisce la competenza per materia del giudice di pace, debba essere tenuta **distinta dall'azione di regolamento dei confini**. La prima (art. 951 c.c.) ricorre quando l'oggetto della domanda si esaurisce nella richiesta della semplice e materiale **apposizione di segni esteriori visibili** di un **confine prestabilito** e **non conteso**; la seconda (art. 950 c.c.), invece, pre-

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

suppone che **il confine sia incerto** e, pertanto, la controversia investe l'estensione e i limiti dei rispettivi diritti dei confinanti [Acone, Santulli, *Competenza. II) Diritto processuale civile*, in *EG*, VII, Roma, 1988, 17; D'Onofrio, 17; Gionfrida, 58; Satta, 85; Segrè, 129; si veda inoltre Andrioli, *Commento*, 48; Id., *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 172]. Soltanto la prima azione rientra nella competenza esclusiva per materia del giudice di pace, mentre la seconda, poiché riguarda beni immobili, esula da tale competenza (v. *sub* art. 15, par. 7). Tuttavia se la domanda di apposizione di termini è cumulata come accessoria all'azione di regolamento dei confini, essa viene assorbita da quest'ultima e va esaminata dal tribunale (così Tedoldi, 746).

La dottrina ha evidenziato - sia pur con riferimento al pretore, ma con considerazioni ancora pienamente valide per il giudice di pace - che **il carattere speciale** della disposizione attributiva di questa competenza comporta che la nozione di «cause relative ad apposizione di termini» deve essere intesa **in senso rigorosamente restrittivo**. In tali cause non può, perciò, trovare luogo alcuna decisione su una questione di proprietà o di confini che, «se proposta pregiudizialmente, va rimessa al giudice competente *ex* art. 34» (Levoni, *Competenza*, 128). Un altro orientamento sostiene che è **vietata anche la sola risoluzione in via incidentale** di una questione di proprietà o di confini, poiché la norma in esame deve essere annoverata tra quelle che **implicitamente** esigono l'accertamento con efficacia di giudicato delle questioni pregiudiziali (Segrè, 129).

Per un caso di modificazione dell'azione di apposizione di termini in azione di regolamento di confini, v. la pronuncia di cui *sub* art. 15, par. 7.

⚖ Per l'affermazione che le cause relative ad apposizione di termini sono di competenza del giudice di pace, in quanto non sorga controversia sulla proprietà né sui confini, v. C. 451/2006.

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

6. (Segue) b) cause relative all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi

La competenza in esame è da interpretare **in senso restrittivo** come riferita alle piantagioni (artt. 892 c.c. ss.), senza che possa essere estesa alle cause riguardanti distanze come quelle tra edifici, pozzi, cisterne, fossi, tubi, depositi nocivi, canali e simili (Levoni, *Competenza*, 128; Acone, Santulli, 18; Andrioli, *Commento*, 49; Id., *Diritto*, 172; Chiarloni, *Competenza del giudice*, 994; Segrè, 130; per il codice previgente, Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, 3ª ed., Napoli, 1923, 520).

Anche per questa tipologia di controversie si afferma **la specialità della disposizione** che attribuisce la competenza esclusiva. Di conseguenza, si esclude che in tali cause possa trovare luogo **alcuna decisione su una questione di proprietà o di confini** che, se proposta in via pregiudiziale, va rimessa al giudice competente *ex* art. 34 (così Levoni, *Competenza*, 128). Anche in relazione a tale azione si è espresso il già citato orientamento, secondo cui è vietata **anche la sola risoluzione in via incidentale** di una questione di proprietà o di confini, poiché la norma in esame deve essere annoverata tra quelle che implicitamente esigono l'accertamento con efficacia di giudicato delle questioni pregiudiziali (Segrè, 129).

Si è osservato, inoltre, che, da un lato, l'abrogazione dell'art. 31, 2° co. (ad opera dell'art. 53, D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado -, con effetto dal 2 giugno 1999), che consentiva di proporre la domanda accessoria al giudice della causa principale, in deroga ai limiti della competenza per valore di quest'ultimo, quando la competenza del giudice sulla causa principale era determinata **per ragioni di materia**, e, dall'altro lato, la constatazione che gli ultimi due commi dell'art. 40 impongono **il *simultaneus processus* dinanzi al tribunale**, sancendo la prevalenza del giudice togato su quello onorario, portano ad escludere che perduri la possibilità di proporre dinanzi al giudice di pace, accanto all'azione relativa al rispetto delle distanze per il piantamento di alberi e siepi, anche **la do-**

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

manda accessoria di risarcimento dei danni che ecceda la competenza per valore del giudice stesso. Ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni, accessoria alla domanda di rimozione degli alberi, per restare entro la competenza del giudice di pace deve essere **limitata al valore di cui all'art. 7, 1° co.** [TEDOLDI, 746, che svolge analoga considerazione anche riguardo alla domanda di risarcimento dei danni accessoria a quella di recisione di rami o radici. In senso conforme, VIANELLO, 171. Sulla domanda di recisione di rami o radici, *infra*, lett. *a*)].

⚖ Per l'affermazione che le cause in esame sono di competenza del giudice di pace, in quanto non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, v. C. 451/2006.

Rientra nella previsione di cui all'art. 892, ult. co., c.c. e, dunque, nella competenza per materia del giudice di pace, la domanda volta ad ottenere **la recisione di una siepe** di alloro esistente nella proprietà del vicino a ridosso del muro di confine **per la parte in cui essa superi in verticale l'altezza** del muro, perché essa non è riconducibile all'art. 896 c.c., riguardante la diversa azione [di cui *infra*, lett. *a*)] diretta alla recisione di **rami protesi in orizzontale** invadenti l'altrui proprietà (C. 32/2006).

_a_) L'azione diretta a far recidere rami protesi e radici _ex_ art. 896 c.c.

🕮 In dottrina si è sostenuto che appartiene alla competenza del giudice di pace anche l'azione diretta a far recidere **rami protesi e radici** *ex* art. 896 c.c., sulla base della considerazione che non sussisterebbe **alcuna differenza di disciplina sostanziale** tra l'azione volta ad ottenere la rimozione degli alberi per violazione delle distanze nel piantamento, e quella volta a costringere il vicino a recidere i rami protesi o le radici che si addentrano nel fondo (TEDOLDI, 746). L'identità di disciplina discenderebbe dalla considerazione che **ambedue le azioni avrebbero la natura di *actiones negatoriae servitutis*** «giacché il vicino, per il fatto stesso di violare le distanze (attraverso un comportamento commissivo quale il piantamento, od omissivo come la mancata regolazione di rami e radici), afferma l'esistenza in suo favore di un diritto di servitù a carico del fondo finitimo» (TEDOLDI, 746). Di conseguenza, tale dottrina sostiene che devono essere identici sia il trattamento processuale, che il giudice competente, così

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

come avveniva quando le due azioni erano attribuite al pretore (Tedoldi, 746).

⚖ La giurisprudenza, invece, è di **avviso contrario**. Essa afferma che la competenza per le cause relative all'osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi non implica la competenza del giudice di pace anche per le controversie volte ad ottenere la recisione di rami (o radici) che si protendano (o addentrino) da un fondo in quello confinante, la cui disciplina sostanziale si rinviene nell'art. 896 c.c. L'esclusione della competenza si fonda sul rilievo che il giudice di pace ha in linea generale **competenza soltanto per cause mobiliari**, mentre la violazione dell'art. 896 c.c. implica la lesione di un **diritto reale**; inoltre, le domande relative alla recisione di rami protesi sul fondo altrui possono dar luogo ad eccezioni basate sulla deduzione della sussistenza al riguardo di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia (C. 32/2006; C. 859/2000).

🕮 Si veda Tedesco, Sulla competenza per materia in ordine alle controversie relative alla recisione dei rami protesi sul fondo del vicino, nota a C. 859/2000, in GC, 2000, I, 1994.

⚖ Isolato è l'orientamento secondo cui l'azione in esame rientra nella **competenza per materia** del giudice di pace (P. Monza, 20.6.1997). Esso si fonda sulle seguenti considerazioni: *a*) che le norme che disciplinano le distanze per gli alberi e le siepi (artt. 892-895 c.c.) sono ricomprese in una medesima sezione rispetto a quella dell'art. 896 (sez. VI, del capo II, del titolo II, del libro III c.c.); *b*) che tale sezione s'intitola «delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi»; pertanto mentre c'è l'espressa menzione delle distanze per le piantagioni e le siepi, non c'è nessun richiamo alla recisione di rami protesi e di radici, cioè all'intestazione dell'art. 896 c.c. Ciò dimostrerebbe, secondo tale pronuncia, che il legislatore ha ritenuto la materia disciplinata dall'art. 896 c.c. «assolutamente interna al concetto di distanza nel piantamento degli alberi e delle siepi», così da non richiedere un'espressa menzione nel titolo della sezione. Il legislatore processuale, riferendosi alle distanze nel piantamento degli alberi e delle siepi, avrebbe aderito al linguaggio del codice civile, che non è restrittivo, ma ricomprende anche le controversie *ex* art. 896

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

c.c.; inoltre poiché l'ult. co., n. 1, individua una competenza per materia, «tendenzialmente esaustiva e diretta a non dar luogo all'intervento di giudici diversi», l'esclusione dal suo ambito delle controversie di cui all'art. 896 sarebbe irrazionale, poiché le controversie sulle distanze per il piantamento e quelle *ex* art. 896 c.c. sono del tutto omogenee, tanto da dar spesso luogo a cumulo tra una domanda in materia di distanza ed una subordinata in materia di recisione; inoltre l'art. 896 c.c. concerne vicende di minore importanza rispetto a quelle sulle distanze, «cosa che renderebbe assurdo non attribuirla al giudice non togato» (così P. Monza 20.6.1997).

7. (Segue) c) cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case

La L. 30.7.1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) **distinse**, in materia condominiale, tra **cause relative alla misura** dei servizi condominiali e **cause relative alle modalità d'uso** dei servizi di condominio, attribuendo le prime alla competenza per materia del pretore e le seconde a quella del conciliatore.

La L. 26.11.1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) **eliminò questa discrasia**, attribuendo al pretore tutte le cause in materia di servizi condominiali; la L. 21.11.1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), infine, ha attribuito tali controversie **al giudice di pace**.

a) Attualità della distinzione

Si è osservato che la necessità di una consapevole distinzione **tra cause relative alla misura** e **cause relative alle modalità** d'uso dei servizi di condominio si impose, in modo particolare, allorché la L. 30.7.1984, n. 399 provvide ad attribuirle alla competenza per materia di giudici diversi, secondo la ripartizione sopra descritta (Acone, Santulli, 16). La medesima dottrina ha, poi, osservato che la distinzione tra le due categorie di cause, pur possibile dal punto di vista «meramente astratto», è difficile da tradurre

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

«in agili criteri pratici e concreti» (Acone, Santulli, 16). Il giusto rilievo circa la possibilità di una distinzione concettuale e, di contro, la difficoltà di tradurre «le distinzioni teoriche astratte in agili criteri pratici e concreti», era adeguato non solo al tempo della scissione delle due materie tra pretore e conciliatore, ma anche oggi, seppur al solo fine di discernere le ipotesi che rientrano in questa **competenza per materia** del giudice di pace, da quelle che vanno ascritte alla **competenza per valore** di cui al 1° co. Pertanto, l'unificazione, in capo al giudice di pace, delle due competenze non ha reso affatto irrilevante la distinzione tra misura e modalità d'uso dei servizi di condominio, su cui la giurisprudenza per lungo tempo si è affannata.

b) Cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case: rispettivo ambito

📖 Dal punto di vista concettuale, si afferma che per causa relativa alla **misura dell'uso** di un servizio comune s'intende quella in cui si controverte sulla **portata quantitativa**, ovvero **sull'estensione del diritto** di uso dei singoli condomini nei riguardi del servizio comune, cioè sui limiti di tale diritto; mentre per causa relativa alle **modalità di uso** s'intende quella in cui si controverte sul **modo** in cui il diritto d'uso dei singoli condomini, **il cui ambito sia peraltro fuori discussione**, debba essere esercitato (Acone, Santulli, 16). L'espressione **uso dei servizi di condominio** si riferisce non solo ai servizi condominiali in senso tecnico, ma a **tutte le cose comuni** indicate nell'art. 1117 c.c. (Tedoldi, 747; Andrioli, *Diritto*, 173; Levoni, *Competenza*, 127).

⚖️ Premesso che la controversia può intercorrere **non solo tra i condomini** o tra il condominio ed il condomino, ma anche con **soggetti diversi dai partecipanti alla comunità condominiale**, legittimati, per altro titolo (quale, ad esempio, la locazione di unità immobiliari dell'edificio), all'uso delle parti o dei servizi comuni (C. 7295/1995, seppur con riferimento al conciliatore), è cospicua la giurisprudenza che si occupa della distinzione tra misura e modalità d'uso dei servizi di condominio.

Per **cause relative alla misura dei servizi** di condominio s'intendono, secondo la

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

giurisprudenza consolidata, quelle concernenti **una riduzione** o **limitazione quantitativa del diritto** dei singoli condomini, incidendo sulla **misura del godimento** riconosciuto ai singoli (→ C. 4030/2005; C. 17660/2004; C. 6642/2000; C. 25/2000). Si sono, pertanto, ritenute relative alla misura dei servizi di condominio: la controversia instaurata in relazione ad un provvedimento dell'amministratore che limitava per alcuni condomini **ad ore e giorni determinati** l'utilizzazione del **cortile comune**, che, invece, il regolamento condominiale consentiva a tutti incondizionatamente (C. 7650/1990); la causa avente ad oggetto l'accertamento circa la sussistenza in capo ad un condomino del diritto di usare lo spazio condominiale parcheggiando **non una, ma due vetture** (T. Trani 21.11.1990, con riferimento al pretore).

Sono, invece, **cause relative alle modalità d'uso dei servizi** di condominio, secondo la giurisprudenza, le cause riguardanti **i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà** contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate (→ C. 4030/2005; C. 17660/2004; C. 6642/2000; C. 25/2000; G.d.P. Milano 20.4.2009). Di conseguenza, sono ricondotte a tale categoria: la controversia instaurata da un condomino per ottenere **la rimozione di un cancello posto da altro condomino**, con l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, a chiusura del pianerottolo dell'ultimo piano della scala comune dell'edificio (C. 5979/1992); la controversia in cui si discute della legittimità dell'**assicurazione di cavi elettrici ai muri comuni** condominiali, e dell'installazione sui muri stessi o su tetti o su terrazze, pure comuni, di **centraline elettroniche** ed **antenne televisive** (C. 14527/2001); la controversia relativa alle modalità di utilizzo del muro perimetrale per l'installazione nel modo più conveniente di **apparecchiature per il condizionamento dell'aria** (T. Trieste 16.7.2001; T. Udine 16.7.2001); la controversia relativa alla possibilità di **utilizzare a parcheggio** dei veicoli i **viali adiacenti** ad un complesso condominiale (C. 2408/1999; C. 772/1997); o quella in cui si discuta della legittimità **dell'utilizzazione di spazi comuni condominiali per la sosta di un'autovettura** (C. 2402/1999; C. 4575/1997); la controversia relativa alla chiusura o apertura del **portone dell'edificio condominiale** (T. Brescia 11.1.2001) e quella relativa **all'orario di chiusura** dello stesso (C. 10892/1998); l'accertamento della facoltà dei partecipanti ad un condominio di utilizzare la **porta**

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

esistente su uno dei locali comuni aprendola, oltre che dall'interno, anche dall'esterno (C. 13109/1997); la controversia relativa alla **rimozione di un'insegna** apposta sulla facciata dell'edificio condominiale in violazione del regolamento di condominio (G.d.P. Bari 12.2.1996); la domanda proposta dal condominio per impedire ad uno dei condomini di occupare, con **sedie e tavolini**, l'area comune antistante l'edificio (C. 7295/1995; per una fattispecie analoga, relativa all'occupazione della **terrazza di proprietà comune**, v. C. 51/1988).

📖 Si veda De Tilla, Alcune riflessioni sull'uso del pianerottolo comune e sulla competenza in materia condominiale, nota a C. 5979/1992, in RGE, 1993, I, 36.

⚖ Deve, invece, escludersi la competenza del giudice di pace ai sensi della norma *de qua* allorquando si controverta del diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune e si configuri, nella fattispecie, un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale (C. 36967/2021); analogamente a dirsi con riguardo alle cause promosse a tutela dell'essenza del diritto all'uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso (C. 35818/2021).

c) (*Segue*) Il parametro di valutazione nel giudizio sulle modalità d'uso e sulla misura dello stesso

La giurisprudenza afferma che la determinazione **dei limiti qualitativi** di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, od il modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate (c.d. **modalità d'uso** dei servizi di condominio), va fatta nel **rispetto della parità di godimento** ed in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102, 1118 c.c., nonché in conformità del **volere della maggioranza** e delle eventuali **disposizioni del regolamento** condominiale.

Per quanto attiene alle **cause relative alla misura** degli stessi servizi, poiché riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini, esse si identificano con quelle aventi per oggetto **provvedimenti dell'assemblea** o **dell'amministratore** che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

bene comune, incidono sulla **misura del godimento** riconosciuto ai singoli condomini (C. 5467/1996; C. 8431/1994). In discussione possono essere oltre ai limiti nascenti dalla fonte che regolamenta il servizio, anche **l'esistenza stessa di tale disciplina** rimessa all'autonomia privata (T. Firenze 19.5.1998).

📖 Si veda De Tilla, *Sulla competenza del giudice di pace in materia condominiale*, nota a C. 5467/1996, in *ALC*, 1996, 701.

d) Le fattispecie che esulano da tale competenza per materia

⚖ In virtù delle definizioni accolte, la giurisprudenza **esclude** che attengano alla **misura od alle modalità** d'uso, in generale, le cause in relazione alle quali per il condomino non deriva semplicemente una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, bensì una vera e propria negazione dello stesso (cfr. T. Benevento 8.9.2010) e, più specificamente: le controversie in ordine al **cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento** dovuto a complesse implicazioni di **carattere tecnico** (G. conc. Roma 3.9.1996); la controversia relativa al **diritto all'uso del riscaldamento condominiale** (G.d.P. Perugia Foligno 11.4.1996); quella relativa al diritto stesso dei condomini di utilizzare **il cortile come area di parcheggio** (C. 8379/2005; C. 6642/2000); la controversia in cui si contesti il diritto del condomino di fare un **determinato uso della cosa comune** ed il potere dell'assemblea di **consentirlo** (C. 10519/1993); la domanda di **sostituzione della griglia di aerazione** della centrale comune di riscaldamento, posta nella soglia d'ingresso dell'edificio condominiale, al fine di evitare inconvenienti nel transito (C. 223/1994).

Più in dettaglio la giurisprudenza, sulla base della definizione accolta di cause relative alle **modalità d'uso**, esclude da questo ambito: la controversia in ordine alla legittimità della **modificazione degli infissi nella facciata esterna** di un edificio, operata da uno dei condomini in corrispondenza delle finestre del proprio appartamento, poiché **attiene alla sfera delle singole proprietà**, anche se incide sull'aspetto architettonico della facciata comune (nella specie, si discuteva sulla necessità della preventiva auto-

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

rizzazione dell'assemblea condominiale, C. 3927/1988); la controversia in cui l'attore deduce la **turbativa del proprio diritto di proprietà** sulla rampa e sullo spazio di accesso e manovra del suo **garage**, e chiede la cessazione del passaggio esercitato nei predetti luoghi dal convenuto per accedere ad un locale di cui sia proprietario (C. 12093/1995); le controversie che riguardano la **titolarità dell'uso** ed il **contenuto** stesso **del diritto di comproprietà** dei singoli partecipanti, includendovi o non **una specifica facoltà**, nella specie il parcheggio nella zona comune del cortile (C. 9946/1997; C. 7888/1994).

Non rientra nelle cause relative alla **misura dei servizi di condominio** la controversia circa il **mutamento di destinazione** di uso dell'immobile ed il conseguente uso dei beni condominiali (C. 6770/1994).

Restano, più in generale, escluse dall'ambito di competenza per materia in esame le controversie in cui si discute **dell'esistenza stessa del diritto** all'uso della cosa comune o, comunque, si contestano **l'estensione** nonché **i limiti contenutistici** del predetto diritto, ove tornano operanti le normali regole di competenza fondate sul **criterio del valore** (D'Onofrio, 18; Gionfrida, 58; Levoni, *Competenza*, 128; Rocco, *Competenza civile*, in *NN.D.I.*, III, Torino, 1959, 756, nt. 3; Satta, 85; Tedoldi, 747; Vianello, 171). Sono inoltre escluse dall'ambito in esame le controversie che hanno ad oggetto rapporti economici tra i condomini ovvero i limiti delle rispettive proprietà ed altri diritti reali (Segrè, 131).

Nello stesso senso è anche la giurisprudenza, secondo cui esulano da questa competenza per materia le controversie nelle quali si dibatte **dell'esistenza stessa del diritto** del singolo condomino all'uso del bene o alla fruizione del servizio condominiale (C. 4030/2005; C. 6642/2000; C. 25/2000; T. Firenze 13.1.2015; T. Monza 9.9.2008), nonché quelle in cui si discute **dell'esistenza del diritto di comproprietà** del singolo condomino (C. 11861/2005; C. 5448/2002), o quelle che hanno ad oggetto la tutela, *ex* art. 1102 c.c., del **diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo esercizio** (C. 8376/2005, che, nella specie, ha escluso che la controversia relativa al diritto di **utilizzazione del pianerottolo comune**, che si assumeva leso dall'apertura verso l'esterno, in sostituzione di quella verso l'interno, di una **porta di accesso all'appartamento** di proprietà di un condomino, configurasse una causa relativa alla misura o alle modalità d'uso dei

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

servizi condominiali), o la controversia instaurata da un condominio nei confronti di un altro per far accertare **la titolarità comune o esclusiva di taluni beni** (C. 6491/1998). In tutti questi casi la competenza va individuata in base all'ordinario **criterio del valore** della causa (C. 4030/2005) (ma v. *sub* art. 15 per la sostanziale devoluzione al tribunale di tutte le controversie relative a diritti reali su beni immobili).

Sono estranee a tale competenza per materia anche le controversie che hanno ad oggetto **il regolamento dei rapporti economici tra i condomini** derivanti dall'uso e godimento dei servizi e dei beni comuni, nelle quali la patrimonialità del *thema decidendum* prevale sull'accertamento dell'uso (misura e modalità), il quale costituisce **soltanto un presupposto necessario** per la determinazione delle singole quote di spesa (C. 6936/1993; C. 8329/1990; T. Bari 31.3.2008). Inoltre, non rientra nella competenza di cui all'art. 7, 3° co., n. 2, l'azione proposta da un condomino volta **soltanto a far cessare l'inerzia dell'amministratore**, dovendosi agire, in forza dell'art. 1105 c.c., in sede di volontaria giurisdizione (G.d.P. Bari 12.2.1999).

e) Il giudizio di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale

⚖ La competenza del giudice di pace si estende anche ai **giudizi di impugnazione delle delibere** dell'assemblea condominiale non solo quando queste rientrano nella sua competenza per valore, ma soprattutto quando, a prescindere dal valore, l'oggetto della delibera attiene **alla sua competenza per materia** (→ C. 14078/1999; T. Nocera Inferiore 12.6.2000; anche se relative al conciliatore, confermano il principio enunciato, C. 8431/1994; C. 4441/1991; P. Verona 18.1.1994). Ai fini della competenza, bisogna tener conto del complessivo valore della deliberazione anche quando il condomino agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare **l'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota** di spesa deliberata in via generale per tutti i condomini **sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare.** In questa ipotesi, la contestazione deve intendersi **necessariamente estesa all'invalidità dell'intero rapporto**, il cui complessivo valore è quello rilevante ai fini della determinazione della competenza, at-

One LEGALE Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

teso che il *thema decidendum* finisce per riguardare non il solo obbligo del singolo, ma **l'intera spesa oggetto della deliberazione**, la cui validità non può formare oggetto di riscontro in via meramente incidentale (C. 1201/2010; C. 23559/2007; C. 21703/2004; C. 6617/2004; C. 8447/2000).

In senso contrario si è pronunciata C. 21227/2018, che ha ritenuto che in siffatte controversie, ove si contesta la legittimità della ripartizione delle spese, l'interesse ad agire del singolo condomino che abbia adito l'Autorità Giudiziaria è correlato all'importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata, con la conseguenza che, allorquando detto importo non superi la somma di Euro 5.000,00, la competenza per valore appartiene al Giudice di Pace.

📖 Anche la dottrina afferma la competenza del giudice di pace nei casi in cui i contrasti riconducibili alla materia della misura o delle modalità d'uso dei servizi di condominio si manifestano in sede d'impugnazione della delibera assembleare (Levoni, *Competenza*, 127; Montesano, Arieta, 151).

8. (Segue) d) cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni

La previsione attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace le «cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità».

📖 Si è autorevolmente osservato in dottrina, che, **rispetto alla disciplina sostanziale delle immissioni** di cui all'art. 844 c.c., che prevede il diritto di far cessare le immissioni di fumo e di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, la previsione in esame attribuisce al giudice di pace **un ambito di competenza per un verso più ampio, per un**

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

altro più ristretto (Proto Pisani, *La nuova disciplina*, 435). Si osserva, infatti, che, da un lato, **non sono comprese** le immissioni derivanti **dalla produzione industriale**, **agricola e commerciale**, mentre, dall'altro, **si comprendono** oltre che le controversie tra proprietari, anche quelle tra **detentori**, **possessori** e **proprietari** (Proto Pisani, *La nuova disciplina*, 435; conf. Cecchella, *Art. 17 - Competenza*, 112; Chiarloni, *Giudice*, 84; Luiso, *Competenza*, 15). Anzi, si è sostenuto che **dal punto di vista soggettivo** la norma si riferisce a tutti i soggetti «che si trovano in una relazione giuridica o anche di mero fatto (come il conduttore) con l'immobile da cui provengono le immissioni moleste o con quello che le subisce» (Tedoldi, 748), anche se non manca chi sembra limitare il campo di applicazione del comma in esame alle controversie disciplinate dal punto di vista sostanziale dall'art. 844 c.c. (Carratta, 3).

La ragione dell'attribuzione al giudice di pace soltanto delle controversie tra proprietari o detentori di immobili adibiti **a civile abitazione**, con esclusione dunque degli immobili industriali o commerciali, per i quali la competenza spetta al tribunale, viene individuata nella volontà di legislatore di non affidare al giudice di pace **la valutazione discrezionale di cui all'** art. 844, 2° co., c.c., «là dove si devono contemperare le ragioni della produzione con quelle della proprietà, ciò che avviene solo nelle controversie che coinvolgono immobili industriali o commerciali ed implica indagini socioeconomiche per le quali viene ritenuto più idoneo il giudice professionale» (così Tedoldi, 747). Tale *ratio* della previsione normativa è criticata da chi osserva che «il miglior radicamento del giudice di pace sul territorio lo rende strutturalmente più adatto a compiere anche questo tipo di indagini e di valutazioni relative a immobili industriali e commerciali, verificando con cognizione diretta e immediata la destinazione prevalentemente abitativa, industriale o commerciale della zona in cui sono collocati gli immobili dei litiganti e stabilendo se debbano prevalere le ragioni della produzione o quelle della proprietà» (Tedoldi, 747).

Per la disciplina della competenza sull'azione *ex* art. 844 c.c., v. anche *sub* art. 15, par. 8, lett. *c*).

⚖ La giurisprudenza, contrariamente ai rilievi della dottrina da ultimo indicata, afferma

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

che perché ricorra tale competenza per materia è necessario che **sia l'attore che il convenuto** siano proprietari o detentori di immobili **adibiti ad abitazione privata** (G.d.P. Pozzuoli 20.1.2003; v. inoltre G.d.P. Monza 17.7.2007), anche se si è talora sostenuta la competenza del giudice di pace in caso di immissione di rumori intollerabili provenienti da un edificio **non adibito** a civile abitazione, ma **sito in zona abitativa urbana**, dando così rilevanza **all'ubicazione** in zona abitativa più che alla destinazione (G.d.P. Canicattì 4.12.1997). Esula invece dalla competenza in esame, ogni questione attinente ad **eventuali abusi edilizi** od urbanistici imputabili al convenuto (G.d.P. Sora 8.9.2000).

Con riferimento all'osservazione della dottrina circa **il più ampio ambito soggettivo** della competenza in esame rispetto alla fattispecie di cui all'art. 844 c.c., bisogna rilevare che la giurisprudenza, talvolta, afferma che l'azione per far cessare le immissioni intollerabili di cui all'art. 844 c.c. compete non soltanto al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento che abbia il possesso del fondo oggetto di immissioni moleste, ma anche, **analogicamente** *ex* art. 12 preleggi, **al conduttore**, in virtù dell'identità della *ratio* di tutela sottesa alle due situazioni (C. 1653/1994). Per ulteriori profili di questo tema, v. *sub* art. 15, par. 8, lett. *c*).

📖 **L'oggetto del giudizio** può consistere, indifferentemente, **nell'inibitoria delle immissioni** o nel **risarcimento dei danni**. Se però i danni pretesi eccedono la competenza per valore del giudice di pace, si afferma la necessità della **rimessione della causa al giudice togato**, in virtù degli ultimi due commi dell'art. 40 e dell'abolizione della possibilità di derogare, per le cause accessorie, alle regole sulla competenza per valore, di cui al previgente art. 31, 2° co. (così Tedoldi, 748).

⚖ Anche la giurisprudenza afferma che l'oggetto può consistere **indifferentemente** nell'inibitoria delle immissioni o nel risarcimento dei danni (T. Milano 29.3.1999; P. Monza 8.7.1997; G.d.P. Napoli, Sez. VIII, 14.1.2005).

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

9. (Segue) e) cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

Il n. 3 *bis* dell'art. 7, inserito dall'art. 45, 1° co., lett. c), L. 18.6.2009, n. 69, contempla questa nuova fattispecie di competenza per materia del giudice di pace.

L'espressa ascrizione delle controversie in esame tra le ipotesi di competenza per materia del giudice di pace è idonea ad escludere la competenza del tribunale, a cui esse altrimenti sarebbero spettate in base al rinvio contenuto nell'art. 442. Peraltro, il 3° co. di quest'ultima norma sottrae ora espressamente tali controversie sia alle disposizioni del capo II che del capo I, titolo IV, libro II, c.p.c. In sostanza, non si applicano né le disposizioni sulla competenza né quelle sul rito ivi contenute.

📖 La competenza del giudice di pace, tuttavia, sussiste soltanto quanto la domanda abbia come oggetto esclusivo gli interessi o accessori, mentre in caso di domanda cumulata a quella relativa al pagamento delle prestazioni previdenziali o assistenziali la competenza spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro (v. Ronco, *I mutamenti nel sistema della competenza* , in *GI*, 2009, 1574, e Trisorio Liuzzi, *Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione*, in *FI*, 2009, V, 254). In caso di contemporanea pendenza della domanda relativa al capitale dinanzi al tribunale e di quella relativa agli accessori dinanzi al giudice di pace, trova invece applicazione il disposto dell'art. 40, ult. co. (Ronco, 1574).

Si è giustamente osservato che, al fine di evitare il palese contrasto con quanto disposto dall'art. 20, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. in L. 6.8.2008, n. 133 - che con una serie di disposizioni mira a contrastare, nei procedimenti in materia di previdenza e assistenza sociale, il frazionamento di un credito relativo al medesimo rapporto (comprensivo di interessi, competenze, onorari e di ogni altro accessorio) - l'ipotesi applicativa della competenza in esame dovrebbe essere rappresentata dal caso in cui «l'ente ha già liquidato il capitale, ma non ha riconosciuto gli interessi e gli accessori» (così Trisorio Liuzzi, 255).

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

10. La competenza sul giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Travagliato l'*iter* che ha condotto all'attuale configurazione della competenza del giudice di pace sui **giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione** di cui alla L. 24.11.1981, n. 689.

L'art. 17, L. 21.11.1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel dettare il nuovo testo dell'art. 7 attribuiva alla competenza del giudice di pace, entro il limite di valore di trenta milioni, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla L. 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), salvo che con la sanzione pecuniaria fosse stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Inoltre, l'art. 7, 4° co., attribuiva al giudice di pace anche la competenza per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75, T.U. approvato con D.P.R. 9.10.1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). L'art. 1, D.L. 21.6.1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della L. 26.11.1990, n. 353, relativa al medesimo processo), reiterato con il D.L. 9.8.1995, n. 347, ed ancora con il D.L. 18.10.1995, n. 432, convertito in L. 20.12.1995, n. 534, sottrasse al giudice di pace le citate competenze di cui al 3° e 4° co., n. 4.

📖 L'abrogazione comportò un ampio dibattito sulla riattribuzione, o meno, al pretore della competenza per le opposizioni alle ingiunzioni amministrative (sul tema, De Santis, *Della competenza per materia e valore*, in *Comm. Verde, Vaccarella*, I, Torino, 1997, 142). A seguito della c.d. riforma del giudice unico di primo grado (D.Lgs. 19.2.1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), con la conseguente soppressione dell'ufficio del pretore, la competenza su tali giudizi passò al tribunale.

Il legislatore con la L. 25.6.1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) delegò, tra l'altro, il Governo a **riattribuire al giudice di pace la competenza** sui giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni di cui alla L. 24.11.1981, n. 689 (art. 1, L. 25.6.1999, n. 205), delega da esercitare

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

sulla base del criterio direttivo di cui all'art. 2, L. 25.6.1999, n. 205, secondo cui l'attribuzione al giudice di pace di tale competenza doveva essere esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportassero una **particolare difficoltà di accertamento** o coinvolgessero **rilevanti interessi collettivi**, nonché nelle materie per le quali fossero previste **sanzioni di notevole entità**.

L'esercizio della delega è avvenuto con il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, il cui art. 98 ha introdotto, nella L. 24.11.1981, n. 689, l'art. 22 bis, poi abrogato dall'art. 34, 1° co., lett. c), D.Lgs. 1.9.2011, n. 150 ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 6 di tale ultimo testo normativo.

Di talché, ai sensi dell'art. 6 citato, 3° co., **al giudice di pace è attribuita la competenza** sul giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, salvo che ricorrano le eccezioni di cui ai due commi successivi, per le quali la competenza spetta al tribunale, o che una diversa competenza sia prescritta da un'altra disposizione di legge.

Dunque, ferma la **competenza generale** del giudice di pace, l'opposizione si propone **davanti al tribunale** quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di: *a*) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; *b*) previdenza e assistenza obbligatoria; *c*) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; *d*) igiene degli alimenti e delle bevande; *e*) valutaria; *d*) antiriciclaggio (v. art. 6, 4° co., D.Lgs. 1.9.2011, n. 150). L'opposizione si propone **inoltre davanti al tribunale**: *a*) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo ad euro 15.493; *b*) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore ad euro 15.493; *c*) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21.12.1933, n. 1736, dalla L. 15.12.1990, n. 386, e dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (art. 22 bis, 3° co., L. 24.11.1981, n. 689). Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge (art. 6, 3° co., D.Lgs. 1.9.2011, n. 150).

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Ai fini del riparto di competenza non assume rilevanza alcuna il fatto che la sommatoria dei titoli azionati avanti il giudice di pace superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22 bis, ora art. 6, D.Lgs. 1.9.2011, n. 150, fino a 15.493 euro (cfr., in termini, C. 24753/2011).

11. La nuova competenza del Giudice di Pace a seguito del D.Lgs. n. 116/2017

In forza dell'art. 27, D.Lgs. 13.7.2017, n. 116, entrato in vigore il 15.8.2017, il novero delle competenze del Giudice di Pace è stato ampliato.

In particolare, a norma dell'art. 32, 3° co., del medesimo provvedimento, come sostituito dall'art. 8 bis, 1° co., lett. *b*, D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.2.2020, n. 8, le nuove disposizioni **entrano in vigore il 31.10.2025**.

A decorrere da tale data al Giudice di Pace saranno delegate nuove competenze in materia civile, che si aggiungeranno a quelle già rientranti nella loro attuale giurisdizione o che ne amplieranno il relativo valore.

I Giudici di Pace avranno, così, competenza per cause relative a beni mobili di valore fino a trentamila euro; cause relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a cinquantamila euro; cause per apposizione di termini;cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71 quater disp. att. c.c.; cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 del medesimo codice; cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; cause in materia di occupazione e di invenzione di

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; cause in materia di esercizio delle servitù prediali; cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli artt. 1107 e 1109 c.c.; cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile

Il Giudice di pace sarà altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; per le cause in materia di accessione e per le cause in materia di superficie.

**One LEGALE è la soluzione digitale per i professionisti legali, che offre i migliori contenuti, strumenti pratico-operativi e funzionalità innovative.
Tutto in un'unica soluzione digitale,
molto più di una semplice banca dati giuridica.**

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Art. 316 c.p.c. - Forma della domanda

Art. 316 Forma della domanda

In vigore dal 18 ottobre 2022

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa [c.p.c. 163].

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

316. Forma della domanda[1]

Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili [c.p.c. 163][2].

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318 [3].

Note:

[1] Articolo così sostituito prima dall'art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995 e poi dall'art. 25, L. 21 novembre 1991, n. 374, che al conciliatore ha sostituito il giudice di pace a decorrere dal 1° maggio 1995.
All'art. 316 era premessa l'intitolazione: «Capo III Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace» - aggiunta, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi sostituita dall'art. 25, L. 21 novembre 1991, n. 374, che aveva sostituito il giudice di pace al conciliatore a decorrere dal 1° maggio 1995 - ora soppressa dall'art. 69, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Rettificazione o integrazione di atti. - Il pretore o il conciliatore può indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti».

[2] Comma così modificato dall'art. 3, comma 24, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L'art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente

One LEGALE

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.».

[3] Comma così modificato dall'art. 3, comma 24, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L'art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.».

One LEGALE

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Art. 318 c.p.c. - Contenuto della domanda

Art. 318 Contenuto della domanda

In vigore dal 18 ottobre 2022

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto

Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi [c.p.c. 155] non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva .

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

318. Contenuto della domanda[1]

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle p arti a norma del comma secondo dell'articolo 281-*undecies*.

Note:

[1] Articolo sostituito dall'art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, e dall'art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374, a decorrere dal 1° maggio 1995. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 24, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L'art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di pro-

One LEGALE

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

cedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 149/2022 era il seguente: «Contenuto della domanda.

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 110 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del primo comma, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata Legge n. 353/1990 era il seguente: «Querela di falso. - Se è proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225 secondo comma».

One LEGALE
Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Art. 319 c.p.c. - Costituzione delle parti

Art. 319 Costituzione delle parti

In vigore dal 18 ottobre 2022

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

319. Costituzione delle parti[1]

L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura[2].

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Note:

[1] Articolo così sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, prima dall'art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353, poi, a decorrere dal 1° maggio 1995, dall'art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374, che ha sostituito il giudice di pace al conciliatore.

L'art. 42 della citata L. n. 353 del 1990, ha altresì abrogato, con effetto dal 30 aprile 1995, l'intitolazione «Capo II. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore» che precedeva il presente articolo.

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995 così disponeva: «Rappresentanza davanti al conciliatore. - Davanti al conciliatore fuori della sede di pretura, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione».

[2] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 24, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L'art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma,

One LEGALE

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.».

One LEGALE è la soluzione digitale per i professionisti legali, che offre i migliori contenuti, strumenti pratico-operativi e funzionalità innovative. Tutto in un'unica soluzione digitale, molto più di una semplice banca dati giuridica.

Chiedi la Prova Gratuita di 30 Giorni →

Wolters Kluwer



PUNTARE DRITTO ALL'OBIETTIVO

Per avere successo servono capacità di analisi e visione d'insieme.
One LEGALE nasce per questo.

La nuova soluzione digitale di Wolters Kluwer, grazie alla completezza delle fonti, a interpretazioni autorevoli e a sistemi di ricerca evoluti, consente di individuare subito tutto ciò che serve.

Perché avere tutti gli strumenti per puntare dritto all'obiettivo fa grande la differenza.

Chiedi la Prova Gratuita

One LEGALE FA GRANDE LA DIFFERENZA